



# CITTÀ DI POTENZA

**UNITÀ DI DIREZIONE “ FISCALITÀ LOCALE ED ENTRATE PER SERVIZI ”**  
**Unità Organizzativa IUC**

**Oggetto: Modifica aliquote massime e detrazioni da applicare per l'anno 2015 al Tributo per i servizi indivisibili (TASI) a seguito della dichiarazione di dissesto.**

Relazione istruttoria/illustrativa

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 20 novembre 2014, ai sensi degli articoli 244 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Potenza.

Con successiva deliberazione n. 108 del 19.12.2014, il Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 251, comma 1, del sopracitato decreto legislativo, ha deliberato le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) nella misura massima consentita dalla normativa vigente, a valere per l'anno d'imposta 2015 e con efficacia quinquennale.

Per effetto di tale ultima deliberazione, tenuto conto di quanto previsto dai commi 676, 677 e 678 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, sono state stabilite le seguenti aliquote massime ai fini del pagamento del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI):

- aliquota pari allo 0,6% per i seguenti fabbricati:
  - a) abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, e relative pertinenze come definite ai fini IMU;
  - b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari come definite ai fini IMU;
  - c) casa coniugale e relative pertinenze come definite ai fini IMU assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- aliquota pari all'1,06% per i seguenti fabbricati:
  - d) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
  - e) unità immobiliari possedute e non concesse in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
  - f) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- aliquota pari allo 0,10% per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Preso atto che il comma 689 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha modificato l'articolo 1, comma 677, della su citata Legge 147/2013, stabilendo che anche per l'anno 2015, così come già previsto per il 2014, l'aliquota massima

della TASI non possa eccedere il 2,5 per mille, con possibilità di deliberare un'aliquota aggiuntiva, da applicare ad una o più delle fattispecie imponibili e comunque in misura complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, al fine di finanziare detrazioni d'imposta in favore delle abitazioni principali e delle unità immobiliari ad esse equiparate.

Ritenuto pertanto necessario rideterminare, limitatamente all'anno d'imposta 2015, le aliquote massime TASI stabilite a seguito del dissesto finanziario dell'Ente con la su citata deliberazione consiliare n. 108/2014.

Atteso che il comma 4 dell'articolo 251 del D.Lgs. 267/2000 lascia fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le singole imposte e tasse.

Ritenuto opportuno, sempre per il solo anno d'imposta 2015, avvalersi altresì della su descritta possibilità di prevedere un'aliquota aggiuntiva dello 0,8 per mille per finanziare, nei limiti del relativo gettito conseguibile, detrazioni per le abitazioni principali e per le unità immobiliari ad esse equiparate.

Considerato che le modifiche che con il presente atto si intendono apportare al quadro delle aliquote TASI definito con la citata deliberazione consiliare n. 108/2014 si limitano a prendere atto dell'intervenuta modifica legislativa della misura delle aliquote massime TASI applicabili per l'anno 2015 e, pertanto, esulano dal campo di applicazione della prescrizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 251 del D.Lgs 267/2000, in base alla quale le delibere tributarie e tariffarie adottate a seguito della dichiarazione di dissesto non sono revocabili e hanno efficacia per l'intera durata della procedura di risanamento, che è pari a cinque anni, decorrenti da quello cui si riferisce l'ipotesi di bilancio riequilibrato.

Atteso che la base imponibile della TASI e la medesima prevista per l'IMU e che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU.

Tenuto conto che, con la citata deliberazione consiliare 108/2014, sono state previste ai fini dell'IMU, a decorrere dall'anno 2015 e per un quinquennio, le seguenti aliquote massime:

- aliquota di base pari all'1,06%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto legge 201/2011;
- aliquota ridotta dello 0,6%, con detrazione di euro 200 fino a concorrenza dell'imposta dovuta, per le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e per le relative pertinenze, ai sensi dell'art. 13, commi 7 e 10, del Decreto legge 201/2011.

Tenuto conto altresì che, ai sensi dell'articolo 1, comma 677, della citata legge 147/2013, ai fini TASI è stato previsto che in sede di deliberazione delle aliquote dovrà in ogni caso essere rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI ed IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non potrà essere superiore alle su riportate aliquote massime consentite ai fini IMU per le diverse tipologie di immobile.

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Ritenuto necessario trasmettere la presente deliberazione anche alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'Interno, in considerazione delle variazioni che con il presente atto si intendono apportare, sia pure per il solo anno 2015, al quadro delle aliquote TASI stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 19.12.2014 a seguito della dichiarazione dissesto.

Visti:

- i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'articolo 251, concernente l'attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone di adottare la seguente

### **DELIBERAZIONE**

1. Stabilire, relativamente al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e per il solo anno 2015, fermo restando quanto previsto per i successivi quattro anni dalla deliberazione consiliare n. 108 del 19.12.2014, le seguenti aliquote e detrazioni:
  - aliquota pari allo 0,25% per i seguenti fabbricati:
    - a) abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, e relative pertinenze come definite ai fini IMU;
    - b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari come definite ai fini IMU;
    - c) casa coniugale e relative pertinenze come definite ai fini IMU assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
    - d) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
    - e) unità immobiliari possedute e non concesse in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
    - f) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
  - aliquota pari allo 0,10% per i fabbricati rurali ad uso strumentale.
  - aliquota pari allo 0,08% per tutti i fabbricati diversi da quelli elencati ai punti precedenti e per le aree edificabili.
  - per le sole fattispecie riportate alle precedenti lettere a), b) e c), dal tributo dovuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 50, oltre euro 25 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; la detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. Stabilire che, nel caso in cui le unità immobiliari fossero occupate da soggetti diversi dal titolare del diritto reale sull'immobile, la TASI dovuta per l'anno 2015, determinata a seguito dell'applicazione delle aliquote individuate al precedente punto 1, venga corrisposta nella misura del 20% dall'occupante e del restante 80% dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
3. Dare atto che la somma delle aliquote TASI ed IMU, come stabilite per l'anno 2015, rispettivamente, dalla presente deliberazione e dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 108/2014, rispettano per ciascuna tipologia di immobile il vincolo di cui all'articolo 1, comma 677, primo periodo, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. Comunicare, ai sensi dell'articolo 251, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'Interno entro 30 giorni dalla data di adozione.
5. Trasmettere, a norma dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del Decreto legge 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva.

**Il Dirigente dell'Unità di Direzione  
Fiscaltà Locale ed Entrate per Servizi  
Avv. Salvatore MONSERRATI**

**Il Sindaco  
Ing. Dario DE LUCA**

Potenza, 23 marzo 2015

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.4.2000 n. 267 (T.U. Enti Locali) si esprime il seguente **parere:**  
**FAVOREVOLE**

Potenza, 23 marzo 2015

**Il Dirigente dell'Unità di Direzione  
Fiscaltà Locale ed Entrate per Servizi  
Avv. Salvatore MONSERRATI**

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.4.2000 n. 267 (T.U. Enti Locali) si esprime il seguente **parere:**  
**FAVOREVOLE**

Potenza, 23 marzo 2015

**Il Dirigente dell'Unità di Direzione  
Bilancio e Finanze  
Dott. Giovanni MOSCATIELLO**